

(N. 1593)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1956

Autorizzazione della spesa straordinaria per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 gennaio 1952, n. 20, venne autorizzata, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 150.000.000 da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto per il potenziamento delle attività pescherecce, che negli ultimi anni hanno subito un allarmante rallentamento, dovuto alla vastità del settore. Infatti la materia si estende dalla costruzione e miglioramento di navi all'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e la fabbricazione di reti ed attrezzi, e dall'impianto di magazzini per la conservazione del pescato e di officine di riparazione alla costruzione di peschiere.

La somma venne totalmente utilizzata, ma si addimostrò assolutamente insufficiente per i previsti scopi e, pertanto, al fine di non annullare i risultati già conseguiti e di favorire la già iniziata ripresa della pesca nazionale, si

ravvisò la necessità di predisporre altro provvedimento legislativo per lo stanziamento di nuovi fondi.

Fu emanata così la legge 6 agosto 1954, numero 717, con la quale fu autorizzata un'ulteriore spesa straordinaria di lire 200.000.000.

Anche tale fondo di duecento milioni è stato già completamente utilizzato e l'erogazione di contributi ai pescatori ha alleviato lo stato di disagio e di incertezza, evitando disarmi di natanti con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e politiche.

Malgrado ciò, continua a sussistere un diffuso disagio dei pescatori, mentre l'industria della pesca ha tuttora urgente necessità di essere sorretta nelle proprie iniziative, soprattutto in quelle intese a raggiungere un più efficiente grado di rammodernamento.

Per tale duplice motivo si ritiene che non possa sospendersi l'intervento dello Stato e

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che sia indispensabile continuare la concessione di contributi a fondo perduto nelle spese occorrenti per l'attuazione dei fini già previsti dalla succitata legge del 1952, apportando, però, opportune modificazioni alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge stessa, concernenti la costruzione di nuove navi ed il miglioramento di quelle esistenti mediante nuove installazioni.

Si ravvisa, difatti, che sia da limitare il beneficio del contributo alla costruzione delle navi di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore a 45 H.P., in quanto la costruzione di navi di maggiore tonnellaggio e potenza di apparato motore è già ammessa al beneficio previsto dalla precedente legge 8 marzo 1949, n. 75, ulteriormente prorogata con la legge 2 aprile 1953, n. 219, ed integrata con legge 28 giugno 1955, n. 549.

Inoltre, sembra opportuno incoraggiare la costruzione di nuove navi per la pesca solo se tali navi vengano destinate a sostituirne altre già esistenti e poco efficienti per vetustà o per altre cause, in quanto è comune opinione che le navi da pesca attualmente in esercizio siano in numero superiore alle possibilità della loro integrale utilizzazione.

Infine, si ritiene estendere il beneficio del contributo anche alle riparazioni ed ai miglioramenti in genere delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato e non, come previsto dalla summenzionata legge 8 gennaio 1952, n. 20, ai soli miglioramenti mediante nuove installazioni per uso della pesca.

Per tali considerazioni i contributi statali subiscono una limitazione in rapporto alle precedenti norme che regolano la materia, così

come è specificato nell'articolo 1 e vengono estesi alle industrie nazionali della pesca che portano la bandiera nazionale in mari lontani oltre gli Stretti, così come è detto nel n. 2 dello stesso articolo 1 del presente disegno di legge.

Tali industrie, che recano un notevole contributo al settore alimentare del Paese, meritano la massima considerazione perchè hanno investito ingenti capitali nella attività che svolgono, danno lavoro a numerose maestranze, sia in mare che a terra, e versano in particolare stato di disagio per le maggiori spese di esercizio in confronto delle industrie straniere che, come noto, a seguito dei vigenti provvedimenti di liberalizzazione hanno possibilità di esportare nel nostro Paese massicci contingenti di prodotti ittici.

La concessione di sussidi a tali industrie per aiutarle a sostenere le spese di esercizio viene limitata, però, a favore di quelle imprese che esercitano la pesca, con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e che operino in mari lontani dagli Stretti, con campagne di pesca aventi una durata minima di sei mesi all'anno e con una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata; e ciò perchè tali imprese sopportano maggiori spese di esercizio.

Al fine di corrispondere i contributi ed i sussidi di cui innanzi, si è predisposto l'unito disegno di legge, con cui viene autorizzata la spesa straordinaria di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'onere di lire 300.000.000 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:

1) di contributi nelle spese occorrenti per:

a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, e per il trasporto del pescato, purchè di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore a 45 HP, la costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;

b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;

c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

i) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

l) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

m) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

n) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

o) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

2) Di sussidi alle industrie italiane della pesca esercitate con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e che operino in mari lontani dagli Stretti, le cui campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

L'ammontare complessivo dei sussidi non potrà superare il limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 3.

La corresponsione dei contributi e dei sussidi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato della marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da tre esperti nominati dal Ministro della marina mercantile.

Esercita le funzioni di segretario del comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 4.

Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 5.

All'onere di milioni 300 derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.